

Relazione illustrata
(Spiegazione della Legge)

**“Proposta di Legge per l'istituzione di una
Consulta Regionale Toscana per i Diritti Umani”.**

Autori:

Francesco Mambrini

Iramar da Silva Amaral

Comitato Articolo Ventotto

“Quale criterio guida ogni aspetto della pianificazione sociale e delle azioni politiche? Ci chiediamo: in pratica! Quale effetto produce ogni progetto sociale ed ogni azione politica; come devono essere sottoposti ad un esame per stabilire in che misura contribuiscono allo scopo di mettere ogni membro della società, in grado di divenire un Individuo realizzato e creatore di valore?”

Ci sono quattro catastrofi che ipotecano il futuro del mondo: l'aumento della povertà; l'aumento della violenza; il disimpegno politico, sociale e culturale dei Cittadini e le conseguenze ambientali. Preoccupazioni profondamente rilevanti per il benessere degli Individui in una società di massa. Oltre a questa preoccupazione per l'Individuo emerge la necessità di un modello comune di riforma sociale (individuale, locale e globale) che consideri “l'Educazione” il fattore chiave del processo di riforma.

Il disegno di legge qui proposto si iscrive in un progetto di riforma pensato come ampio per il sistema legislativo italiano. Tale progetto si profila di coinvolgere tutte le Regioni della Repubblica e il suo fine, come da esordio dell'articolo 1 del disegno legge, è “promuovere il rispetto ed una sensibilizzazione diffusa sul tema dei Diritti Umani presso la collettività, gli Individui, insieme ad una loro costante ed effettiva tutela da parte delle istituzioni nel loro agire sia legislativo che amministrativo”.

Il raggiungimento del suddetto obiettivo risulta inoltre maggiormente garantito sia dal metodo di proposta del disegno in questione, che utilizza lo strumento dell'iniziativa popolare, sia tramite l'inserimento nel testo di istituti di diritto pubblico tra i più moderni ed innovativi – più avanti analizzati - i quali permettono una partecipazione reale della parte più attiva ed impegnata della società civile.

Quello che si porrebbe nel dettaglio come risultato immediato e primario di una auspicata promulgazione del progetto di legge analizzato sarebbe l'istituzione di un Organo di Consultazione Regionale per i Diritti Umani. Tale organo indipendente, affatto nuovo per gli ordinamenti regionali Italiani, ha come compito la vigilanza su determinati atti dell'amministrazione regionale e prevede spesso un dialogo con l'organo legislativo della Regione, attraverso lo strumento della consultazione o dei pareri obbligatori o facoltativi dati dai suoi membri, riuniti in sede collegiale – spesso però l'organo può avere anche forma monocratica – al fine di perseguire al meglio determinate politiche, specifico oggetto di approfondimento per questo.

Anche la Consulta in questione segue, nelle funzioni principali, la traccia base di tale tipo di organo, essendo previsti pareri obbligatori, preventivi e scritti su

“atti normativi e di indirizzo, di strumenti di programmazione generale e di settore nonché degli atti di natura amministrativa e regolamentare che interessino materie o contesti in qualunque modo concernenti i Diritti Umani e la loro tutela;” e la previsione attraverso la quale la Consulta sia legittimata a contribuire “attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione, regolamentazione e legislazione regionale che riguardi il tema dei Diritti Umani” (art.2); tuttavia a questo schema essa aggiunge altre mansioni che già lasciano trasparire lo spirito di dialogo con gli Individui/Cittadini, finalizzato a rendere massima l'utilità dell'istituto in questione in relazione agli scopi di sensibilizzazione, educazione e promozione in tema dei Diritti Umani. Tra queste mansioni possiamo elencare come esempio l'accoglimento di segnalazioni su presunte violazioni di Diritti Umani e la promozione di iniziative oltre che la raccolta di documenti, così da incentivare una cultura dei diritti.

Ogni riferimento ai Diritti Umani è poi, ovviamente, parametrato su autorevoli trattati di diritto internazionale dall'Italia sottoscritti e ratificati per conto e a nome del popolo italiano quali: “Dichiarazione universale dei Diritti umani approvata dall'assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948; della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 131 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 Marzo 1952) oltre che delle altre convenzioni ed accordi internazionali, anche future, che abbiano ad oggetto la tutela dei Diritti Umani e delle relative leggi di attuazione nazionale” (art. 2).

Sempre al fine di perseguire al meglio i risultati prefissati, senza andare incontro a possibili diseconomicità dovute a duplicazioni di attività od iniziative simile, promosse da altri istituzioni, anche sovranazionali, ed organizzazioni del privato sociale, è prevista la possibilità di organizzare iniziative comuni e, più in generale, coordinarsi con gli altri organi ed uffici della Regione per concordare collaborazioni su situazioni di interesse comune.

È inoltre sempre la regione che “si impegna a mettere a disposizione della Consulta i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento della suddetta.” (art.1). In particolare è previsto che la Regione sia tenuta a mettere a disposizione una “struttura amministrativa appositamente istituita” “composta da dipendenti regionali” (art.8).

Tornando all'ispirazione partecipativa della Consulta, elemento centrale ed essenziale per capire l'istituto, analizzate le attribuzioni già dall'articolo 3 risulta chiara la componente rivoluzionaria: l'istituzione di un “Registro regionale delle Associazione e delle Fondazioni per i Diritti Umani” è infatti elemento chiave che, riunendo gli enti no-profit riconosciuti costantemente in possesso di determinati requisiti, permette di coniugare ed ottimizzare le due concezioni tipiche degli organi di consultazione più comuni che generalmente si sostanziano o nella pura e semplice nomina di periti nel settore da parte degli organi legittimati della Regione o in un secondo sistema che riproduce, in diverse modalità, a seconda dei modelli, la classica divisione pubblicistica dei poteri e delle competenze tra “esecutivo” e “organo dei rappresentanti”. Mentre con il primo modello si garantisce la funzionalità dell'organo, grazie ad un efficiente team di lavoro esperto, seppure lontano dal settore della società civile che già attivamente è sensibile ed attivo sulle tematiche in argomento, con il secondo si prova sicuramente a dare spazi alla cittadinanza organizzata, con il grosso discapito tuttavia di inventare strutture pletoriche dal funzionamento eccessivamente lento e caotico che portano ad un blocco dell'organo e perciò alla sua inutilità.

Il modello presentato ed applicato nella bozza di legge presentata prevede ovviamente che la nomina di un gruppo ristretto e con esperienza di soggetti sia effettuata da parte del Consiglio regionale ma indirizza in parte la scelta a favore di candidati proposti da enti con personalità giuridica iscritti nell'apposito Registro suddetto – anche, secondo una apposita e in parte diversa procedura, in caso di sostituzione di membri dimessi, decaduti, revocati o deceduti –. Questo stratagemma garantisce certo che buona parte dei cinque componenti effettivi dell'organo costituendo siano già soggetti attivi nel settore dell'attivismo sociale, senza però dover passare per un'Assemblea di rappresentanti delle associazioni e fondazioni operanti nel settore. Il suddetto istituto infatti non permette che sia garantita una reale partecipazione degli aventi diritto per ovvi motivi di tempi e spostamenti i quali, non potendo essere indennizzati, portano ad una sistematica diserzione delle sedute e ad una conseguente delegittimazione dell'organo tutto alla base.

Tuttavia la partecipazione da parte delle associazioni e fondazioni attive - valorizzate e lette come naturali centri di aggregazione della popolazione più attiva - all'azione della Consulta e delle politiche regionali in tema di Diritti Umani in generale è valorizzata lo stesso, per mezzo di istituti appositi, variamente congegnati e disposti in più punti nel tessuto della proposta di legge, così da permettere interventi in specifiche situazioni e per motivi chiave nei quali si possa estrinsecare una partecipazione seria e sentita, senza la obbligatoria necessità di riunioni in spazi fisici ma solo grazie a un coordinamento che può effettuarsi anche tramite i più moderni e veloci mezzi di comunicazione.

In ordine, per fare alcune esempi, sono previsti momenti di partecipazione delle associazioni e fondazioni riguardo:

1. Possibilità di presentare "richieste di revoca di un membro della Consulta" che in Consiglio regionale è tenuto a valutare "quando queste pervengano da un numero considerevole di associazioni e/o fondazioni iscritte". Il potere concreto del Consiglio regionale sulle revoche e le nomine resta in ogni caso sempre salvo.
2. La possibilità "d'accordo con la Consulta e sotto il suo coordinamento, [a] stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona a sostegno e tutela dei Diritti Umani", soprattutto in tema di alcune competenze della Consulta. (art. 10)

Questo strumento permette di garantire il coordinamento sotto la regia della Consulta costituendo tale da garantire una visione d'insieme per una più efficiente gestione, una partecipazione delle associazioni e fondazioni già attive e un risparmio da parte della Regione che può approntare efficaci servizi e campagne di prevenzione, sensibilizzazione e tutela in tema di Diritti Umani attraverso il sostegno di volontari.

3. La possibilità, tramite l'istituto dell'associazionismo umanitario, di incentivare determinate attività tassativamente elencate già portate avanti dalle associazioni e fondazioni o che queste vorrebbero intraprendere, sempre per la prevenzione, sensibilizzazione e tutela dei Diritti Umani.

Questo strumento permette una sentita partecipazione della popolazione alle decisioni e alle azioni dell'amministrazione in materia.

4. La partecipazione alla "Conferenza regionale per i Diritti Umani" a fianco di rappresentanti delle istituzioni pubbliche. In questa conferenza, organizzata dalla Giunta regionale "sentite la Consulta e le commissioni consiliari competenti, di

norma con cadenza annuale” sarà possibile “acquisire elementi utili alla predisposizione di programmi e di altri atti regionali relativi ai Diritti Umani e per contribuire inoltre a rendere sempre più efficace ed utile l'azione della Consulta” (art.12)

Come si può notare le utilità presentate ineriscono a livello di partecipazione della società civile alle azioni dell'amministrazione regionale ma non trascurano anche elementi fondamentali per una azione in linea con i principi di efficienza ed economicità.

Anche la stessa dotazione finanziaria e le indennità per i membri della Consulta sono da determinare infatti in maniera variabile, in base alle concrete necessità dell'organo – gli stessi suggerimenti della Consulta, a riguardo, sono rilevanti ed indicativi -. Per le dotazioni si avrà dunque l'inserimento, di anno in anno, di un apposito capitolo di spesa nella legge di bilancio regionale, per le indennità si provvederà invece tramite deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, fonte giuridica di natura secondaria molto elastica, che ne parametri l'ammontare in maniera proporzionata rispetto alle indennità dovute ai Consiglieri regionali.

E proprio questa indennità avrebbe come ovvia conseguenza l'affrancamento da ogni situazione di bisogno di sostentamento dei membri dell'organo, così da garantire una partecipazione effettiva e reale all'attività dell'organo. Partecipazione tra l'altro incentivata attraverso la riduzione, “secondo i criteri definiti sempre con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in proporzione alle assenze registrate nelle sedute della Consulta”. (art.13)

Collegate al discorso della partecipazione reale ed effettiva, oltre che per tutelare e valorizzare la partecipazione di soggetti della società civile, sono le incompatibilità previste, in base alle quali la “carica di componente della Consulta è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento nazionale ed europeo, Ministro, Consigliere ed Assessore sia a livello regionale che provinciale e comunale, Presidente di regione e provincia, Sindaco;
- b) coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro o di collaborazione stabile di qualsiasi tipo con la Regione e con enti da essa dipendenti o partecipati;
- c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente con fine di lucro o impresa che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.” (art.5).

È in ogni caso previsto, a garanzia di difesa per il soggetto sospetto di essere titolare di due incarichi tra loro incompatibile, un procedimento interno che consenta di fornire spiegazioni a difesa e, qualora queste siano giudicate non convincenti e valide, dia il potere al Presidente del Consiglio Regionale di dichiarare decaduto il membro in questione. Resta sempre ovviamente salvo l'ordinario ricorso amministrativo di natura giudiziale.

Questa previsione, oltre al fine di coerenza etica, comprende le classiche *rationes* dell'istituto dell'incompatibilità quali evitare il conflitto di interessi e garantire il serio impegno istituzionale dei componenti attraverso l'impegno ad evitare che altre funzioni pubbliche possano già essere state attribuite a un soggetto membro dell'organo.

Di natura puramente programmatica la norma, sempre nel presente articolo, “Restano in ogni caso sempre salve e si applicano eventuali norme che prevedano anche la sanzionabilità civile, penale o amministrativa del fatto, qualora

questo sia qualificato in base alle suddette come illecito" attraverso la quale, senza pretesa di inserire nuove fattispecie di qualunque natura – che nella maggior parte dei casi sarebbero illegittime per difetto di competenza a legiferare in tema per le Regioni – si pone un *memorandum*, una avviso nello spirito di cui la proposta di legge in analisi è portatrice.

La garanzia di un impegno serio tra l'altro è ulteriormente tutelata attraverso la previsione nella quale si dice che "[l']indennità è ridotta, secondo i criteri definiti sempre con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in proporzione alle assenze registrate nelle sedute della Consulta." (art. 13)

In questo caso è ovvio l'intento profilato che, insieme ad altre norme, tiene ad istituire un organo quanto più possibile veramente attivo.

Per quanto riguarda il sistema dei controlli da parte degli organi legittimamente eletti della Regione questi, come anche desumibile da più punti sopra, non mancano, nel rispetto del costituzionale ordine di diritto pubblico italiano.

Oltre all'elezione e sostituzione dei membri della Consulta, "con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato" (art.4), la decadenza di un membro è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, come la stessa convocazione della seduta di insediamento. È invece con decreto del Presidente della Regione che la consulta, nominati i membri, è costituita.

Procedendo con un elenco che citi solo gli esempi più importanti in tema, è previsto che "alle riunioni della Consulta possono sempre partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Regione, nonché gli assessori, i presidenti e i vice-presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie interessate" (art.4); che in tema di richiesta di fabbisogno finanziario preventivo da inserire nella legge di bilancio con apposito capitolo di spesa "[l']Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, valutata la compatibilità finanziaria, presenta, d'intesa con l'assessore competente in materia di affari istituzionali, il programma di attività della Consulta al Consiglio regionale, che l'approva unitamente al bilancio di previsione del Consiglio." (art.7); che sia la regione, in base all'articolo 10 a stipulare convenzioni con le associazioni e le fondazioni del privato sociale, d'accordo e coordinate dalla Consulta; che sia la "Giunta Regionale [che] organizza, sentiti la Consulta e le commissioni consiliari competenti, di norma con cadenza annuale, una Conferenza regionale sui Diritti Umani, presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi sociali"; che "verbali delle sedute sono pubblici e vengono sempre trasmessi ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale" (art.7); è infine previsto che lo stesso Registro regionale delle associazioni e fondazioni per i diritti umani sia tenuto ed aggiornato "[dall']assessorato competente in materia di politiche sociali".

La promozione stessa ai Diritti Umani è sia ovviamente finalizzata ad una sensibilizzazione a favore di questi e ad una loro tutela, ma è anche strumentale per un risultato ulteriore di sensibilizzazione generale alla legalità e alla partecipazione della popolazione che si propone di instaurare un circolo virtuoso di crescita e responsabilizzazione civica alla democrazia, specialmente in tempi di allontanamento, come quelli odierni, dalla politica largamente intesa.

È perciò evidente che quella che si viene qui a presentare sia certamente una riforma reale, pur se da un punto di vista formale piccola, dal carattere primariamente sostanziale ed educativo, che agisce e si conforma ad un tessuto culturale già ampiamente uniforme sul tema dei Diritti Umani, presso la Regione Toscana, ed in continuo fermento, fornendo dunque un nobile ed efficiente referente istituzionale.

Progetto di legge regionale per un organo di consultazione per i Diritti Umani

Art.1

(Consulta regionale per i Diritti Umani)

1. Al fine di promuovere il rispetto ed una sensibilizzazione diffusa sul tema dei Diritti Umani presso la collettività, insieme ad una loro costante ed effettiva tutela da parte delle istituzioni nel loro agire sia legislativo che amministrativo:

a) visto l'articolo 2 della Costituzione,

b) in applicazione dei principi di cui all'articolo 3, comma 2 dello Statuto regionale,

c) considerato l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, alla luce anche dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per quanto riguarda i vincoli alla potestà legislativa delle Regioni derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, è istituita presso il Consiglio Regionale la Consulta regionale per i Diritti Umani, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali interessanti i Diritti dell'Uomo.

2. La Consulta opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La Regione si impegna a mettere a disposizione della Consulta i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento della suddetta.

Art.2

(Funzioni ed Obiettivi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Consulta:

a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Dichiarazione universale dei Diritti umani approvata dall'assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948; della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 131 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 Marzo 1952) oltre che delle altre convenzioni ed accordi internazionali, anche future, che abbiano ad oggetto la tutela dei Diritti Umani e delle relative leggi di attuazione nazionale;

b) vigila sugli atti e sulle attività degli organi, degli uffici, delle altre strutture od enti facenti capo alla Regione, o comunque ad essa collegati, e sugli atti ed attività degli enti locali siti all'interno del territorio regionale;

c) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione, regolamentazione e legislazione regionale che riguardi il tema dei Diritti Umani;

d) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo, di strumenti di programmazione generale e di settore nonché degli atti di natura amministrativa e regolamentare che interessino materie o contesti in qualunque modo concernenti i Diritti Umani e la loro tutela;

- e) formula proposte agli organi preposti in ordine a provvedimenti normativi da adottarsi per migliorare la tutela dei Diritti Umani e raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
- f) propone agli organi consiliari iniziative da sottoporre al Parlamento nazionale nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e di quella concorrente, che interessino i Diritti Umani e la loro tutela;
- g) si impegna, anche attivandosi direttamente nei confronti di amministrazioni terze interessata o competenti, affinché vengano posti in essere interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico, sociale e culturale per un pieno affermarsi della tutela dei Diritti Umani;
- h) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, da associazioni ed enti, in ordine a casi di presunte violazione dei Diritti Umani e fornisce informazioni sulle modalità di tutela legale di tali diritti garantite o riconosciute dall'ordinamento;
- i) provvede a segnalare alle competenti autorità ed amministrazioni pubbliche, oltre a riferire agli organi della Regione, situazioni e casi, in ogni modo pervenuti a conoscenza, dove sia sospetta la violazione dei Diritti Umani;
- l) si impegna a favorire, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi, l'assistenza e la consulenza a vantaggio di coloro che subiscono o hanno subito violazione nei loro Diritti di umani;
- m) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, organi e uffici, sia nazionali che sovra-nazionali, con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative e programmi di natura umanitaria, civica, culturale, formativa, sociale, economica ed ambientale per una sensibilizzazione a favore dei Diritti Umani, in particolar modo con riferimento alla loro tutela e alla consapevolezza della percezione degli abusi in ordine a prevenirli;
- n) può avvalersi delle strutture regionali di ricerca ed analisi per promuovere l'elaborazione e la raccolta di dati ed indagini relative alle violazioni dei Diritti Umani e diffonderne insieme la conoscenza al fine di consentire la sensibilizzazione sul tema dei relativi doveri. Tuttavia può, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari;
- o) cura la raccolta e promuove diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonché la pubblicazione di volumi e periodici sul tema dei Diritti Umani;
- p) promuove in generale la conoscenza dei Diritti Umani;

2. La Consulta, per le sole finalità di cui all'articolo 1, comma 1, ha la facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità e nei termini previsti dalle norme sullo svolgimento di questi, ogniqualevolta ne ravvisi la necessità o l'utilità.

3. La Consulta coordina la propria attività con quella degli altri organi ed uffici regionali al fine di promuovere e realizzare, anche attraverso gli strumenti a disposizione di questi, una collaborazione che assicuri, in relazione a situazioni di interesse comune, una azione più efficace, efficiente ed economica.

Art. 3

(Registro regionale delle Associazioni e delle Fondazioni per i Diritti Umani)

1. È istituito presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali il "Registro regionale delle associazioni e delle fondazioni per i Diritti Umani", di seguito

denominato Registro, al quale possono iscriversi le associazioni legalmente riconosciute e le fondazioni con sede nel territorio della Regione che svolgano, nell'interesse degli aderenti e/o della collettività, anche una soltanto delle attività di tutela, valorizzazione, prevenzione da abusi, promozione dei Diritti inviolabili dell'Uomo oppure solamente di alcuni dei diritti universalmente riconosciuti come tali.

2. Le associazioni e le fondazioni che aspirino all'iscrizione nel Registro devono espressamente prevedere nell'atto costitutivo e/o nello statuto i seguenti punti:

- a)** l'assenza di fini di lucro;
- b)** l'elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini;
- c)** i criteri di ammissione;
- d)** l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
- e)** le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;
- f)** le modalità di scioglimento dell'associazione;
- g)** l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.
- h)** la gratuità della cariche associative.

3. Non possono essere poi iscritti al Registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria e le associazioni che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. Dalla data di istituzione del Registro le associazioni legalmente riconosciute e le fondazioni, operanti nella Regione da almeno sei mesi, possono presentare all'assessorato competente in materia di politiche sociali domanda di iscrizione al suddetto, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto e di una relazione sull'attività che svolgono o intendono svolgere nel territorio regionale.

5. L'assessorato competente in materia di servizi sociali, accertata la presenza dei requisiti richiesti ed entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, dispone l'iscrizione oppure il diniego di iscrizione nel Registro. In caso di inerzia dell'amministrazione, trascorso il termine indicato, la domanda si intende accolta. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione da parte dell'amministrazione precedente interrompe la decorrenza del termine, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di valutazione.

6. La competente struttura dell'assessorato in materia di politiche sociali cura la tenuta del Registro e procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere delle condizioni di cui al comma 1, al comma 2 e al comma 3.

7. Il Registro è istituito per pura finalità di raccordo e dialogo partecipativo tra la Consulta e le aggregazioni sociali che si occupano di Diritti Umani sul territorio, in modo da ottenere una migliore e più sentita partecipazione di tali gruppi all'attività della Consulta e conseguire così migliori risultati. L'iscrizione ad esso non garantisce né potrà questa essere richiesta come necessaria perciò per l'attribuzione di alcun vantaggio, anche economico, non previsto dalla legge. L'iscrizione al Registro non è

inoltre incompatibile con l'iscrizione presso altri registri o albi, anche pubblici, salve sempre le disposizioni di incompatibilità di altra natura previste dal presente articolo.

Art. 4

(Composizione, costituzione e durata in carica)

1. La Consulta è composta da cinque membri, scelti tra persone che abbiano particolare preparazione nel settore della tutela, del sostegno e della promozione dei Diritti Umani selezionandoli, di norma, tra rappresentanti appositamente proposti dalle associazioni e fondazioni impegnate nel sociale, iscritte nel Registro di cui all'articolo 3, ovvero tra elementi che abbiano ricoperto incarichi, anche istituzionali, di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali oppure che risultino altrimenti particolarmente adatti o meritevoli.

2. Al fine di collaborare alla scelta dei membri della Consulta in base a quanto previsto dal comma 1 e permettere così insieme una più incisiva e diretta partecipazione dei membri della società civile, impegnati nella tutela, nel sostegno e/o nella promozione dei Diritti Umani, le Associazioni e le fondazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 sono invitate a presentare, entro trenta giorni dalla data di decadenza della precedente Consulta, una proposta di nominativo.

3. I membri della Consulta sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato, scaduto il trentesimo giorno dalla data di decadenza della Consulta precedentemente in carica.

4. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione.

5. La seduta d'insediamento della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio Regionale entro trenta giorni dalla data di costituzione. Nello stesso seduta la Consulta elegge tra i suoi componenti un Presidente.

6. La Consulta dura in carica cinque anni. Essa continua in ogni caso a svolgere la sua attività fino alla data di insediamento della nuova Consulta, da costituirsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di decadenza della precedente.

7. Alle riunioni della Consulta possono sempre partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Regione, nonché gli assessori, i presidenti e i vice-presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie interessate nelle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

8. Alle riunioni della Consulta possono altresì partecipare, previa richiesta e sempre senza diritto di voto, i rappresentanti comunali e provinciali interessati dalle tematiche in discussione.

9. La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori regionali, o loro delegati, competenti nelle tematiche sulle quali si preveda una discussione, col fine di porre loro interrogazioni.

Art.5

(Incompatibilità, decadenza e revoca)

- 1.** La carica di componente della Consulta è incompatibile con quella di:
 - a)** membro del Parlamento nazionale ed europeo, Ministro, Consigliere ed Assessore sia a livello regionale che provinciale e comunale, Presidente di regione e provincia, Sindaco;
 - b)** coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro o di collaborazione stabile di qualsiasi tipo con la Regione e con enti da essa dipendenti o partecipati;
 - c)** amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente con fine di lucro o impresa che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
- 2.** Qualora, anche successivamente alla nomina, venga accertata una possibile causa di incompatibilità, di cui al comma 1, questa è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d'ufficio che su segnalazione del presidente della Consulta, con l'invito a presentare proprie osservazioni o a far cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
- 3.** Trascorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale:
 - a)** provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero rimossa;
 - b)** ne dichiara la decadenza negli altri casi.
- 4.** Restano in ogni caso sempre salve e si applicano eventuali norme che prevedano anche la sanzionabilità civile, penale o amministrativa del fatto, qualora questo sia qualificato in base alle suddette come illecito.
- 5.** Le decisioni di cui al comma 3 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, alla Consulta.
- 6.** Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente della Consulta.
- 7.** Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare un membro per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
- 8.** Il Consiglio regionale è inoltre tenuto a prendere in considerazione, previa indagine sulla reale presenza e gravità dei motivi addotti, richieste di revoca di un membro della Consulta quando queste pervengano da un numero considerevole di associazioni e/o fondazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 3 in un breve lasso di tempo l'una dall'altra e complessivamente con analoga motivazione. Se ritiene le ragioni fondate e rilevanti in base ai criteri di cui al comma 7 procede alla votazione per la revoca secondo le stesse modalità del suddetto comma.
- 9.** In caso di dimissioni, di decadenza dalla carica, di revoca del mandato, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato, sempre dal Consiglio regionale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
- 10.** Nei casi di nomina di un successore di un membro dimesso, decaduto, revocato o deceduto di cui al comma precedente, la selezione del suddetto è sempre fatta in base ai criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Non si procede alla presentazione di nuove proposte di nominativi da parte delle associazioni e fondazioni iscritte al Registro di cui

all'articolo 3, considerandosi sempre valide, ai fini della collaborazione alla scelta, le proposte effettuate al momento della nomina della Consulta in carica. Nel solo caso in cui il membro sostituendo fosse stato nominato su proposta di una associazione o fondazione iscritta ancora al Registro, la suddetta soltanto è autorizzata, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del fatto, a presentare un una nuova proposta di nominativo. In quest'ultimo caso la nomina è effettuata dal Consiglio Regionale, scaduto il quindicesimo giorno dalla data della suddetta comunicazione.

Art. 6

(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Consulta, la convoca, la presiede e ne promuove, dirige e coordina i lavori.
2. Il Presidente esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dalle altre disposizioni della presente legge e dal regolamento dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 7

(Funzionamento)

1. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento, votato a maggioranza dei componenti e approvato dalla Giunta regionale.
2. I verbali delle sedute sono pubblici e vengono sempre trasmessi ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale.
3. Entro il trenta giugno di ogni anno, il Presidente della Consulta presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale un "Rapporto annuale sullo stato di tutela dei Diritti Umani nella Regione Toscana". La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
4. Entro il mese di settembre di ogni anno, la Consulta presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, nel quale è inserita anche indicazione del fabbisogno finanziario preventivato.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, valutata la compatibilità finanziaria, presenta, d'intesa con l'assessore competente in materia di affari istituzionali, il programma di attività della Consulta al Consiglio regionale, che l'approva unitamente al bilancio di previsione del Consiglio.

Art. 8

(Struttura organizzativa di supporto)

1. La Consulta, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura amministrativa appositamente istituita. Al dirigente della struttura di supporto spetta l'adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive della Consulta.
2. La struttura è composta da dipendenti regionali.

3. La struttura è posta alle dipendenze funzionali della Consulta ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture organizzative del Consiglio regionale.

4. La Consulta può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su temi e questioni caratterizzate da alto o particolare livello tecnico o di conoscenze, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

Art. 9

(Pareri della Consulta)

1. La Regione richiede il parere preventivo ed obbligatorio della Consulta sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), oltre che sui finanziamenti destinati all'attività della Consulta medesima o riguardo al patrocinio regionale a progetti da essa proposti o patrocinati.

2. La Consulta esprime i pareri richiesti entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dei relativi atti, che sono inviati alla stessa prima dell'adozione definitiva. Qualora la Consulta non esprima parere entro il termine previsto, l'organo regionale competente può procedere all'adozione definitiva. Il parere non è inoltre vincolante ma l'autorità o l'organo richiedente, che intenda discostarsene, dovrà evidenziare, nella motivazione dell'atto adottato, le ragioni di pubblico interesse che inducono a disattendere le argomentazioni della Consulta.

3. Il termine di cui al comma 2, assegnato all'organo consultivo, rimane interrotto per una sola volta se, prima della scadenza, tale organo abbia rappresentato l'impossibilità di rispettarlo per esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio dall'Amministrazione regionale o alla complessità della questione. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza..

4. La Consulta può richiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale che la interessino in base alle finalità da essa perseguite.

5. I pareri sono resi con relazione scritta.

6. La Consulta può altresì presentare, nell'esercizio delle sue funzioni: mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi regionali.

Art. 10

(Convenzioni)

1. Le associazioni e le fondazioni del privato sociale, iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e successive integrazioni o modificazioni, possono, d'accordo con la Consulta e sotto il suo coordinamento, stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona a sostegno e tutela dei Diritti Umani, in particolar modo al fine di collaborare al migliore perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere l), m), o), p).

2. In base all'articolo 2, comma 1, lettera n), la Consulta può stipulare anche convenzioni con enti specializzati ed istituti universitari per gli scopi da tale disposizione specificati.

3. La Consulta può inoltre stipulare, sempre nel rispetto delle sue funzioni e dei suoi obiettivi, convenzioni con altre istituzioni pubbliche o private, anche sovranazionali, quando, grazie a queste, il perseguimento delle sue finalità possa risultare agevolato o più efficace.

Art. 11

(Associazione umanitario)

1. Le associazioni e le fondazioni accreditate presso il Registro di cui all'articolo 3 sono inoltre incentivate all'erogazione in proprio di servizi finalizzati a:

a) assicurare attività di supporto e sostegno per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti sovranazionali, nazionali, regionali e locali in materia di politiche a favore dei Diritti Umani e l'accesso ai servizi rivolti a sostegno di questi;

b) favorire la realizzazione di spazi e supporti tecnico-organizzativi per la promozione e il sostegno dei Diritti Umani;

c) fungere da raccordo tra le istituzioni e la società civile raccogliendo informazioni e segnalazioni, anche sulle presunte violazioni dei Diritti Umani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e comunicandole alla Consulta al fine di collaborare a rendere l'azione di questa più concreta, efficace e rispondente ai problemi realmente presenti sul territorio in tema di violazione dei Diritti Umani.

2. La Regione individua forme di coordinamento tra i servizi per i Diritti Umani di cui al comma 1 ed i servizi regionali, provinciali, comunali e degli enti pubblici di interesse per un più efficace ed efficiente sostegno e tutela complessiva dei Diritti dell'Uomo.

3. Le modalità e le forme di coordinamento tra i servizi regionali ed i servizi di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti e la Consulta.

Art. 12

(Conferenza regionale per i Diritti Umani)

1. La Giunta Regionale organizza, sentite la Consulta e le commissioni consiliari competenti, di norma con cadenza annuale, una Conferenza regionale sui Diritti Umani, presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi sociali, allo scopo di acquisire elementi utili alla predisposizione di programmi e di altri atti regionali relativi ai Diritti dell'Uomo e per contribuire inoltre a rendere sempre più efficace ed utile l'azione della Consulta.

2. A riguardo la Consulta è tenuta ad esporre, nel corso della Conferenza, una relazione aggiornata sui suoi risultati ed attività, potendosi basare per questa anche sull'ultimo "Rapporto annuale sullo stato di tutela dei Diritti Umani nella Regione Toscana".

3. Alla Conferenza di cui al comma 1 sono invitati a partecipare anche rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e delle aziende interessati, degli enti, anche privati, gestori di servizi socio-umanitari e di tutela sociale, degli altri organi regionali di garanzia e di consultazione interessati, delle associazioni e delle fondazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 3, i membri delle commissioni consiliari interessate. Possono inoltre partecipare rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni di volontariato, ed ogni altro soggetto che sia impegnato sulle tematiche interessate dalla presente legge, le cui richieste di adesione siano pervenute entro la data, ragionevolmente stabilita dalla Giunta Regionale, antecedente all'inizio della Conferenza, all'interno dell'atto che organizza la stessa. Le richieste pervenute possono essere accettate nei limiti dei posti a tali rappresentanti appositamente riservati. La sola conferma alla richiesta deve inoltre essere sempre comunicata.

Art. 13

(Trattamento economico)

1. Ai membri della Consulta è attribuita un'indennità di funzione determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con riferimento all'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. L'indennità è ridotta, secondo i criteri definiti sempre con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in proporzione alle assenze registrate nelle sedute della Consulta.

2. Ai membri che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Consulta è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Consiglio Regionale è libero, con mozione al presente articolo od in ogni caso contestualmente con separato atto, di costituire e mettere a disposizione per l'anno in corso un capitolo di spesa apposito per l'attuazione della presente legge.

2. Negli anni successivi al primo, considerate anche le richieste di fabbisogno finanziario presentate in base all'articolo 7, comma 4, per l'attuazione della presente legge e per permettere l'espletamento delle funzioni della Consulta si farà fronte ogni anno con un capitolo di spesa apposito ed adeguato inserito nella legge di bilancio regionale.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione, la Consulta Regionale per i Diritti Umani è ordinariamente costituita entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in base all'articolo 7, tenuto però conto dei necessari aggiustamenti dovuti all'assenza del Registro, di cui all'articolo 3. La struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 8 è istituita entro i successivi quindici giorni.

2. Il Registro, di cui all'articolo 3, è istituito, presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Del Registro la Regione fornisce dovuta pubblicità attraverso strumenti idonei a raggiungere il maggior numero possibile di soggetti ritenuti potenzialmente interessati.